



COMUNE DI COMERIO

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

INDICE

	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
<i>Art. 1</i>	<i>Ambito di applicazione e finalità del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione delle entrate</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Forme di gestione</i>
	TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE
	CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
<i>Art. 4</i>	<i>Statuto del contribuente</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Certezza delle norme</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rapporti con Associazioni, CAAF e ordini Professionali</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Assistenza al contribuente</i>
	CAPO II - RAVVEDIMENTO E CAUSE DI NON PUNIBILITA'
<i>Art. 11</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Cause ostantive</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Ravvedimento del contribuente</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Cause di non punibilità</i>
	CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO
<i>Art. 15</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Materie oggetto di interpello</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Legittimazione e presupposto</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Contenuto dell'istanza</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Procedura ed effetti</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Inammissibilità delle istanze</i>
	CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
<i>Art. 21</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Ambito dell'adesione</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Competenza</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Attivazione del procedimento</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Contenuto dell'atto di accertamento</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esito negativo del procedimento</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Modalità di pagamento</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Perfezionamento ed effetti della definizione</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Conciliazione giudiziale</i>
	CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE
<i>Art. 33</i>	<i>Oggetto</i>

Art. 34	<i>Effetti</i>
Art. 35	<i>Competenza</i>
Art. 36	<i>Valutazione</i>
Art. 37	<i>Perfezionamento e sanzioni</i>
	CAPO VI - AUTOTUTELA
Art. 38	<i>Esercizio dell'autotutela</i>
Art. 39	<i>Effetti</i>
	CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSI
Art. 40	<i>Fasi contabili di gestione delle entrate</i>
Art. 41	<i>Responsabili dei procedimenti di gestione</i>
Art. 42	<i>Modalità di pagamento</i>
Art. 43	<i>Azioni cautelari ed esecutive</i>
Art. 44	<i>Dilazioni di pagamento</i>
Art. 45	<i>Definizione e versamenti</i>
Art. 46	<i>Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo</i>
Art. 47	<i>Rimborsi</i>
Art. 48	<i>Compensazioni</i>
Art. 49	<i>Interessi</i>
Art. 50	<i>Scadenze per la riscossione delle entrate</i>
Art. 51	<i>Differimento dei termini di versamento</i>
Art. 52	<i>Attività di verifica e controllo</i>
Art. 53	<i>Esonero dalle procedure ordinarie</i>
Art. 54	<i>Insinuazione nel passivo di un fallimento</i>
Art. 55	<i>Regole generali per la riscossione coattiva delle entrate tributarie</i>
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Art. 56	<i>Soggetti responsabili delle entrate extratributarie</i>
Art. 57	<i>Rapporti con i cittadini</i>
Art. 58	<i>Accertamento delle entrate extratributarie</i>
Art. 59	<i>Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie</i>
Art. 60	<i>Rimborso delle entrate extratributarie</i>
Art. 61	<i>Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate extratributarie</i>
Art. 62	<i>Azioni cautelari ed esecutive</i>
Art. 63	<i>Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato</i>
Art. 64	<i>Esercizio dell'autotutela</i>
	TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE
Art. 65	<i>Determinazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie</i>
Art. 66	<i>Riduzione delle sanzioni tributarie</i>
Art. 67	<i>Determinazione ed irrogazione delle sanzioni per le entrate non tributarie</i>
	TITOLO V - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI
Art. 68	<i>Ambito di applicazione</i>
Art. 69	<i>Limite minimo e massimo</i>

Art. 70	<i>Pagamento in misura ridotta</i>
Art. 71	<i>Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione</i>
Art. 72	<i>Opposizione all'ordinanza ingiunzione</i>
Art. 73	<i>Esecuzione forzata</i>
	TITOLO VI
Art. 74	<i>Norme di rinvio</i>
Art. 75	<i>Entrata in vigore</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014, attraverso l'introduzione nell'ordinamento tributario del Comune, di una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti, rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, ICP e diritti di affissione);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio, con deliberazione N° 28 del 22/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato, tra le forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di gestire le proprie entrate tributarie e non, secondo la tabella sotto riportata:

	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	DIRETTA	ADER
TASI	DIRETTA	ADER

TARI	ADER	ADER
COSAP	DIRETTA	ADER
ICP e diritti affissioni	SERVIZIO IN CONCESSIONE	SERVIZIO IN CONCESSIONE
ICI	PRESCRITTA	ADER
Sanzioni codice strada	DIRETTA	ADER
Sanzioni amministrative	DIRETTA	ADER
Oneri urbanistici	DIRETTA	ADER
Tariffe servizi a domanda individuale	DIRETTA	ADER

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.
4. In ordine alla forma di gestione delle entrate, le deliberazioni del Consiglio hanno natura regolamentare e qualora vengano adottate successivamente all'adozione dei regolamenti delle singole entrate, ne costituiscono integrazione; ad esse si applicano i termini previsti dalla legge.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Autotutela;
 - Compensazione;
 - Rateazione.

ART. 5 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

ART. 6 - CERTEZZA DELLE NORME

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario nei confronti del contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

ART. 7 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizio di front office e on line;
 - invio di newsletter informative sui tributi in vigore;
 - messaggistica attraverso i tabelloni luminosi distribuiti sul territorio comunale.
2. Presso lo sportello comunale è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di COMERIO.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ART. 8 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI

1. Il Comune mette a disposizione dei centri di assistenza fiscale, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, i contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ART. 9 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

ART. 10 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione.

CAPO II - RAVVEDIMENTO E CAUSE DI NON PUNIBILITA'

ART. 11 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di non punibilità nei tributi locali.

ART. 12 - CAUSE OSTATIVE

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 13 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e nella misura indicati dall'art.13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale di riferimento con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta. Sono considerate formali le violazioni che non sono atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

ART. 14 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 15 - OGGETTO

1. Il Comune introduce e disciplina, nel presente capo, l'istituto del diritto di interpello, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'art. 11 della Legge n. 212/00, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 156/2015, per i tributi comunali applicati nel Comune di Comerio.

ART. 16 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione di disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istituto consente, quindi, al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare, alla luce di ciò, il comportamento da tenere.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 17 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTO

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 18 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

1. Il procedimento si attiva con l'istanza scritta del contribuente, redatta in carta libera ed esente da bollo, da presentare al Comune mediante:
 - consegna a mano al protocollo generale dell'Ente ubicato in Via Stazione N° 8;
 - spedizione raccomandata A.R. all'indirizzo COMUNE DI COMERIO - Via Stazione N° 8 - 21025 Comerio (VA);
 - o per via telematica (pec: comune.comerio@legalmail.it).
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
4. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui al comma 2, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 19 – PROCEDURA ED EFFETTI

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al funzionario responsabile del tributo di dare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento. La risposta, da inviare a mezzo raccomandata A.R., PEC, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il

termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Quando la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione prevista dal precedente art. 18, comma 2, lett. e), non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Limitatamente alla questione oggetto di istanza e di interpello, non possono essere erogate sanzioni amministrative, nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
5. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
6. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale con raccomandata A.R. o PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente interessato.
7. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero degli elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
8. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
9. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
10. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

ART. 20 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 18;
 - b) non sono stata presentate preventivamente, ai sensi del precedente art. 16, comma 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del precedente art. 16, comma 1;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si ritengono carenti ai sensi del precedente art. 19, comma 2, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 21 - OGGETTO DELL'ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D. Lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento tributario del Comune di Comerio con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione, con la partecipazione dei contribuenti, al fine di rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, prevenire l'insorgenza di controversie, instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. L'accertamento con adesione è uno degli istituti mediante il quale è possibile risolvere, attraverso la definizione in contraddittorio con il contribuente, la controversia tributaria. Si tratta di uno strumento che consente al Comune di raggiungere l'obiettivo di una maggior efficacia dell'azione di accertamento, rendere più diretto il rapporto con i contribuenti perseguendo lo scopo di una equità fondata su elementi oggettivi non evidenziati da disposizioni generali.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D. Lgs. 218/1997, ad eccezione dell'art. 5-ter che non trova applicazione.

ART. 22 - AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di specifica materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Pertanto la definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito, nel caso di più intestatari, anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. In questo caso il soddisfacimento dell'obbligo tributario viene esteso anche nei confronti di tutti gli intestatari.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto, da una parte, della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, dall'altra, degli oneri e dei rischi di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 23 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 24 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 25 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorra una situazione che renda opportuna l'attivazione del contraddittorio con il contribuente, può inviare allo stesso, con lettera raccomandata A.R. o PEC, un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. In caso di più contribuenti l'invito a comparire è esteso a tutti i soggetti obbligati.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire su sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, spetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 26 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, può formulare istanza di accertamento con adesione, esclusivamente prima dell'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di

differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. Il Funzionario Responsabile del Tributo darà sinteticamente atto, in apposito verbale, delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione del contribuente o del suo rappresentante, nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ART. 28 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario Responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione agli atti, nonché la liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute in pendenza della definizione stessa.

ART. 29 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata A.R., PEC o altra modalità telematica.

ART. 30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

ART. 31 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 30, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte

dell'ufficio.

3. La definizione non esclude, tuttavia, la possibilità, da parte dell'ufficio di procedere ad un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ART. 32 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 33 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sugli atti tributari emessi dal Comune di Comerio nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 34 - EFFETTI

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il Funzionario Responsabile del tributo, cui compete anche l'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

ART. 35 - COMPETENZA

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D. Lgs. 546/92 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 36 - VALUTAZIONE

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 37 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D. Lgs. N° 218/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima

rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI - AUTOTUTELA

ART. 38 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Comune di Comerio, in attuazione dei principi dell'art. 50 della L. 449/1997 volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie, il potere di autotutela al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Tale potere viene applicato secondo i criteri di cui all'art. 2-quater del D.L. 564/94, convertito in l. 656/94 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 37/97.
2. Il potere di autotutela del Comune si esercita mediante:
 - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie dell'Ente.
3. L'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo a tutte le entrate dell'Ente.
4. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Funzionario responsabile del tributo.
5. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti vanno indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
6. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
7. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
8. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
9. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
10. Oltre ai casi previsti nei precedenti punti, il Responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base alla valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili vicende fiscali

- concluse negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro e costo della soccombenza.
11. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
 12. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 13. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
 14. Dell'eventuale annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente con lettera raccomandata A.R. o PEC o altro sistema telematico.

ART. 39 - EFFETTI

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

ART. 40 - FASI CONTABILI DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Le fasi contabili di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento; la loro disciplina è stabilita dalla Parte II, Titolo III Capo I del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e dal vigente regolamento di contabilità del Comune.

ART. 41 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI GESTIONE

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Responsabili dei Servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il piano esecutivo di gestione, ai sensi degli art. 169 e 179 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
2. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, ivi comprese l'attività di verifica e controllo.
3. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata. Nell'ambito delle suddette attività, gli uffici interessati ovvero i soggetti incaricati anche se esterni all'amministrazione comunale, possono invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti e a fornire risposte ai questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.

ARTICOLO 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità, previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, le somme spettanti al Comune possono essere pagate, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b) versamento mediante sistemi coordinati con le disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione;
 - c) unicamente allo sportello ed in via residuale, in contanti, tramite agenti contabili formalmente autorizzati, ai sensi di legge.
2. Nel caso in cui la riscossione sia stata affidata a terzi, i versamenti potranno essere effettuati sui c/c postali o bancari dell'affidatario, anche tramite modalità informatizzate e "on line", previa

approvazione di disciplinare o convenzione che stabilisca i termini e le modalità del riversamento nelle casse comunali.

ART. 43 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 44 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 20.000,00;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 per persona fisica ed € 1.000,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere;
- c) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito fino ad un massimo di rate 60:

AMMONTARE DEL DEBITO	DURATA MASSIMA
Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
da euro 100,01 ad euro 500,00	Fino a 4 rate mensili
da euro 500,01 ad euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre euro 20.000,00	Da 37 a 60 rate mensili

- d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 60 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
- e) al funzionario responsabile dell'entrata competente è riservata la facoltà di concedere piani di rateizzazione personalizzati a fronte di motivate e documentate istanze che attestino lo stato di grave liquidità del soggetto richiedente. Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali: attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
 - b) per le persone giuridiche: si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
 - f) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscono il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - g) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;

- h) per importi rilevanti, superiori a € 20.000,00, il funzionario può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 30% dell'intero importo dovuto;
2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
 5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

ART. 45 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione.
3. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata.
4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante.
5. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - spese di notifica;
 - costi di riscossione;
 - interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
 - sanzioni amministrative;
 - somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
9. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

ART. 46 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive di propria competenza.

ART. 47 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e ad emettere il provvedimento di accoglimento, totale o

- parziale ovvero il diniego.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal successivo art. 49. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
 5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al successivo Art. 53.

ART. 48 - COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e fermo restando il divieto di compensazione tra la quota statale e la quota comunale dell'IMU.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a € 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.
6. E' data facoltà al contribuente di richiedere, in forma scritta, la compensazione tra entrate diverse e tra coniugi e parenti in linea retta entro il primo grado. Tale richiesta sarà oggetto di attenta valutazione da parte dell'Ufficio competente che rilascerà comunicazione scritta e motivata dell'esito di tale istanza. In caso di risposta affermativa la compensazione avverrà con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

ART. 49 - INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data della richiesta.

ART. 50 - SCADENZE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Le scadenze per la riscossione sono determinate da leggi, regolamenti, delibere e atti amministrativi specifici di ciascuna entrata.
2. Il termine di scadenza per la riscossione delle entrate sia tributarie che non tributarie stabilito dalla legge o dai regolamenti può essere prorogato, con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, a seconda delle specifiche disposizioni dell'entrata di riferimento, sempreché tale proroga preveda termini di pagamento più favorevoli per il contribuente.
3. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al funzionario responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento

della richiesta.

ART. 51 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da calamità naturali di grave entità, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Il differimento di cui al comma precedente non si applica all'IMU degli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota di spettanza statale.

ART. 52 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo i responsabili di ciascuna entrata si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamentovigenti.
3. I responsabili di ciascuna entrata che, nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevino un inadempimento del debitore del Comune, devono predisporre gli atti in modo da garantire la procedura coattiva o di recupero dell'evasione parziale o totale.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446.
5. Il Responsabile del Servizio competente può affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, quale presupposto necessario all'accertamento dell'entrata.

ART. 53 - VERSAMENTI MINIMI

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme dovute da un medesimo soggetto debitore, siano inferiori o uguali a € 4,00 per anno. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
2. Parimenti i rimborsi non vengono disposti, qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 4,00 per anno.
3. Il limite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applica per le occupazioni su aree mercatali effettuate da operatori sorteggiati giornalieri (canone e tassa giornaliera smaltimento rifiuti) e per i servizi scolastici prepagati.
4. I pagamenti delle somme dovute e titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 54 - INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate, da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 300,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento, è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate, da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 500,00.
3. Dovrà in ogni caso essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi, sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

ART. 55 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 792, della L. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'Ente emesso dal medesimo Ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'Art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 19 del D. Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione dell'Art. 1, comma 792, della L. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed è effettuata con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016.
4. Per la riscossione coattiva di cui al comma 3, si applicano gli oneri e le spese a carico del debitore indicati nell'Art. 1, comma 792, lett. i), della L. 160/2019.
5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento qualora le somme siano inferiori o uguali a € 20,00. La somma di cui sopra si intende comprensiva del debito per ciascuna entrata e per ciascun periodo di imposta comprendendo cioè nella somma complessiva, sia il tributo che tutti i suoi accessori. La disposizione di cui al presente comma non si applica qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
6. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese ed interessi di mora risulti inferiore ad € 20,00.

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART. 56 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 57 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 58 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile dell'Area".
3. I responsabili delle relative aree dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o mediante pec.

ART. 59 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
 - sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - durata massima 60 mesi con facoltà di applicare lo schema previsto dalla lettera b) dell'articolo "Dilazione dei debiti non assolti";
 - decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
 - applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata.
3. In caso entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agente della Riscossione.

ART. 60 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica, a mezzo raccomandata A.R., pec, o posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno di cui

all'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 61 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie viene effettuata sulla base della tabella di cui al precedente art. 3, comma 1.
3. L'atto redatto per le entrate non tributarie costituisce il presupposto necessario per procedere alla riscossione coattiva.
4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alla scadenza stabilita, l'Ufficio invierà all'utente sollecito di pagamento a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata contenente:
 - a) l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - b) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito;
 - c) l'irrogazione della sanzione prevista per ciascuna entrata e degli interessi legali dal giorno della scadenza;
 - d) l'intimazione ad adempiere entro tale ulteriore termine;
 - e) l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare, senza ulteriore comunicazione, le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi i trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
 - f) ogni altra indicazione prevista dalla L. 212/2000.
5. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00.
6. Il funzionario responsabile dell'entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
7. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
8. Sono comprese nel procedimento di cui ai commi precedenti, le entrate relative a:
 - a) Codice della Strada;
 - b) applicazione dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali;
 - c) servizio mensa;
 - d) comodato locali adibiti ad Ambulatorio Comunale;
 - e) concessione Casa del Sole e Biblioteca Comunale.

ART. 62 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 63 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi

in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

ART. 64 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IV

SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

ART. 65 - DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

1. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dal Comune o da terzi a favore del Comune, si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471 che si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
2. Per la omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
3. Le sanzioni tributarie non penali e le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie si applicano secondo le norme dei D. Lgs. 18/12/97 n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali, sempreché la violazione non sia

già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto conoscenza, sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e nella misura indicati dall'art.13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate o irrogate per violazioni di norme tributarie sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato nell'atto di contestazione o irrogazione, nel caso di definizione agevolata della controversia nei modi e nei termini indicati dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/97 n.472 mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto. **La definizione agevolata è inammissibile nelle ipotesi di sanzioni relative ad omessi o ritardati pagamenti.**
6. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate per violazioni di norme tributarie non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art.6 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472.
7. Gli interessi sono irrogati conformemente alle previsioni del D. Lgs. 473/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 66 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

1. Il Comune di Comerio in attuazione dell'articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449 ed al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, applica la possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
2. La riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23/12/96 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:
 - a) incentivare gli adempimenti tardivi;
 - b) escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni non penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
 - c) sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.
3. La riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile del tributo con il quale viene accertata l'entrata tributaria, secondo i criteri indicati al comma precedente e con le seguenti modalità:
 - a) applicazione della sanzione nell'importo minimo previsto dalle norme di legge, salvo i casi di aumento e riduzione indicati dall'articolo 7 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 che disciplina i criteri di determinazione delle sanzioni.
 - b) mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n.472, dando applicazione in tale atto alla riduzione delle sanzioni per ravvedimento e per definizione agevolata della controversia, ai sensi degli art.13 e 16 del D.Lgs. 472/97.

ART. 67 - DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER LE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. E' demandata alle leggi e ai regolamenti che disciplinano ciascuna entrata non tributaria l'applicazione di eventuali oneri accessori (sanzioni, interessi, spese, ecc.) anche sotto forma di limitazione all'utilizzo del servizio o del godimento di quanto concesso/autorizzato, in caso di mancato pagamento degli importi dovuti.

TITOLO V
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONSEQUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI
ED ALLE ORDINANZE SINDACALI

ART. 68 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In tutte le ipotesi in cui si accertino violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Comune di Comerio, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dai successivi articoli (dal n. 68 al n. 74).

ART. 69 - LIMITE MINIMO E MASSIMO

1. Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Comerio o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, laddove, con precedenti atti, non sia già stata fissata, viene prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 516,00.

ART. 70 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

1. In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

ART. 71 - SCRITTI DIFENSIVI - ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Agente di Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. L'Agente di Polizia Locale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
4. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con le modalità di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 72 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

ART. 73 - ESECUZIONE FORZATA

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VI

ART. 74 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa deliberazione di approvazione sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che procederà alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano automaticamente abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottati in materia.